

COMUNE DI MONTALCINO

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE ASILI NIDO “PICCOLO PRINCIPE” DEL CAPOLUOGO E “CHICCHI D’UVA” DI SANT’ANGELO SCALO, PERIODO SETTEMBRE 2018 – Luglio 2021 rinnovabile per ulteriori 2 anni educativi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 CIG _____

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE

CAPO I	ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA CONCESSIONE
Art. 1	Oggetto della concessione
Art. 2	Durata della concessione
Art. 3	Prezzo della concessione
Art. 4	Rapporti economico finanziari
CAPO II	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 5	Criteri di scelta del concessionario
CAPO III	ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 6	Personale
Art. 7	Modalità di esecuzione del servizio
Art. 8	Controlli e verifiche
CAPO IV	ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 9	Cauzione definitiva
Art. 10	Responsabilità e assicurazioni
Art. 11	Oneri inerenti il servizio
Art. 12	Locali
Art. 13	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 14	Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008
CAPO V	ONERI A CARICO DEL COMUNE
Art. 15	Oneri inerenti il servizio
CAPO VI	PENALITA' E CONTROVERSIE
Art. 16	Penalità
Art. 17	Clausola conciliativa
Art. 18	Scioperi

CAPO I - ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA CONCESSIONE

Art.1 Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio asili nido:

- Nel Capoluogo Nido d'Infanzia Piccolo principe per numero 12 posti;
 - nella fraz. Di Sant'Angelo Scalo Nido d'Infanzia Chicchi d'Uva per numero 5 posti;
- secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale.

2. Per la gestione delle attività inerenti la concessione, l'Ente mette a disposizione del concessionario i locali, le attrezzature e gli arredi necessari, posti all'interno delle strutture.

Art.2 Durata della concessione

La concessione ha durata triennale da settembre 2018 a luglio 2021, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni educativi fino a luglio 2023.

Art. 3 Valore della concessione

Il valore complessivo della concessione risulta quindi di € 293.535,00 + iva al 5% nel triennio e di € 489.225,00 comprensivo del rinnovo + iva al 5%.L'onere relativo alla gestione alla cifra annua di 20.952,38 iva esclusa, sul quale si calcherà il ribasso di gara, sarà corrisposto direttamente al concessionario con rate bimestrali posticipate. Il valore complessivo del contributo alla gestione a carico del comune risulta quindi di € 62.857,14+ iva al 5% nel triennio 104.761,90 comprensivo del rinnovo, + iva al 5%.

Le tariffe, di seguito riportate, con le quali è stato calcolato il valore complessivo della concessione rispetto agli iscritti dell'anno educativo in corso, sono state approvate con delibera di Giunta n. 95 del 22.12.2017 e varranno per l'a.e. 2018-2019, salvo successivi deliberazioni che potranno modificarle:

4	A.N. PICCOLO PRINCIPE	MENSILE FASCIA A – 8/12	€.	288,55
		MENSILE FASCIA B – 8/14	€.	328,35
		MENSILE FASCIA C – 8/16.30	€.	457,70
		COSTO PASTO UNITARIO	€.	3,00
5	A.N. CHICCHI D'UVA	MENSILE FASCIA A – 8/12	€.	290,00
		MENSILE FASCIA B – 8/14	€.	330,00
		MENSILE FASCIA C – 8/16.30	€.	460,00
		COSTO PASTO UNITARIO	€.	3,00

Qualora l'Amministrazione nei successivi anni educativo deliberi tariffe più basse rispetto a quelle sopra riportate, si accollerà l'eventuale mancata entrata da parte del concessionario rispetto al valore complessivo qui riportato.

Art. 4 Rapporti economico finanziari

1. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio come appresso:

- Nido d'Infanzia Piccolo principe per numero 12 posti;
 - Nido d'Infanzia Chicchi d'Uva per numero 5 posti;
- con diritto di riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe di frequenza mensile stabilite dalla Amministrazione Comunale, oltre alla differenza a carico del Comune come detto al precedente punto 2

Si rammenta che l'art. 25 comma 3 del Regolamento Regionale 41/R stabilisce che *in ciascun servizio possono essere iscritti un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura (calcolata applicando il parametro di 5 metri quadri per bambino) fino ad un massimo del 20%.*

Quindi in accordo con il Comune si potrà verificare la possibilità e la necessità di applicare l'articolo sopra richiamato.

Sia per i posti a convenzione che per quelli concessi a privati, restano a carico del concessionario tutti i rischi ed eventuali azioni di recupero per ritardati o mancati pagamenti da parte degli utenti, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Il Comune in presenza di disponibilità economiche si riserva la facoltà di aumentare il numero dei posti in convenzione, con conseguente adeguamento dei corrispettivi stabiliti.

La presenza di eventuali posti vacanti non determina variazione dei prezzi come sopra determinati.

CAPO II - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 5 Criteri di scelta del concessionario

1. Le modalità scelta e di valutazione dell'offerta sono descritte nel disciplinare di gara.

CAPO III - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 Personale

1. Il concessionario si impegna a svolgere il servizio oggetto della concessione con personale educativo in possesso dei requisiti stabiliti dalla L.R.n. 32/2002 e successive modificazioni, e secondo i parametri di cui alla legge regionale medesima e al regolamento di attuazione, nonché mediante idoneo personale ausiliario adeguatamente preparato. Il concessionario si impegna inoltre a rilevare il personale occupato dal concessionario uscente, qualora i lavoratori accettino le condizioni proposte.

2. Il concessionario svolge inoltre l'attività oggetto della concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la medesima a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare alla L.R. 32/02 e successive modifiche e ai conseguenti piani zionali, al regolamento regionale vigente, al vigente regolamento comunale per i servizi asili nido, al fine prioritario del mantenimento dei livelli di qualità del servizio medesimo.

3. Il concessionario si impegna all'applicazione del contratto nazionale di lavoro e dei contratti integrativi del settore, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti, nonché del personale volontario, qualora impiegato, operante quest'ultimo nei limiti del comma 5 art. 2 L. 381/91. Su richiesta dell'ente pubblico il concessionario si impegna a fornire comunicazione dei contributi versati. Il personale del concessionario operante nel servizio a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ente pubblico e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile del concessionario designato.

Art. 7 Modalità di esecuzione del servizio

1. Il concessionario è tenuto ad espletare il servizio con le seguenti modalità:

- a) Rispetto del calendario scolastico annuale dell'Istituto Comprensivo di Montalcino-
- b) Accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi con frequenza ore: 8:00 -16:30 dal primo settembre al 31 luglio, cinque giorni alla settimana, per il periodo annuale settembre/luglio.
- c) Ammissione al servizio dei bambini presenti nelle graduatorie comunali predisposte dall'ufficio socio-educativo a seguito di debita istruttoria effettuata sulle domande presentate.
- d) Inserimento di utenti privati, anche non residenti, in caso di esaurimento delle graduatorie comunali e di posti disponibili, nelle quantità di cui al precedente Art. 4 comma 1.

- e) Riscossione diretta delle rette di frequenza come detto all'Art. 4, a cadenza mensile anticipata entro il 5 di ogni mese o con modalità più vantaggiose per l'utente.
- f) Rispetto del vigente regolamento comunale e di ogni altra disposizione in materia.
- g) Adozione, per le modalità di gestione e per i rapporti con l'utenza, di un regolamento interno concordato con l'Amministrazione comunale, da consegnare ai fruitori del servizio.
- h) Impegno a fornire, nei termini stabiliti dall'Ente, eventuale opportuna relazione o quant'altro necessario all'effettuazione della valutazione e verifica al fine della erogazione del prezzo stabilito.
- i) Impegno a fornire, in forma reciproca con l'Ente pubblico, le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 8 Controlli e verifiche

1. L'Ente pubblico procede:

- a) Alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario.
- b) Alla gestione dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti di competenza comunale (criteri di accesso, formazione delle graduatorie, tariffe, servizio mensa).
- c) All'effettuazione di possibili ispezioni.
- d) Alla avocazione di eventuali contenziosi con l'utenza.
- e) Alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del concessionario.
- f) Alla verifica e vigilanza dell'applicazione del CCNL di categoria.

CAPO IV - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 9 Cauzione definitiva

Il prestatore di servizi è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Art. 10 Responsabilità e assicurazioni

- 1. Il concessionario è pienamente responsabile ai sensi di legge delle attività richieste dal capitolato; a tal fine ha l'obbligo inderogabile di stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza assicurativa di R.C.T./R.C.O. nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura anche per i rischi derivanti da colpa grave del personale nei confronti dei locali, impianti ed attrezzature in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con massimali adeguati.
- 2. Il concessionario è tenuto a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

Art. 11 Oneri inerenti il servizio

- 1. Sono a carico del concessionario, la programmazione educativa che dovrà essere coordinata con il competente ufficio comunale, nonché la gestione da effettuarsi con personale in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 32/2002 e successive modifiche e integrazioni e relativo regolamento di attuazione. Ad eventuali incontri organizzativi con i genitori dovrà essere invitata anche l'Amministrazione Comunale.
- 2. E' a carico del concessionario il costo del personale necessario alla gestione del servizio di cui trattasi, comprensivo del costo del coordinatore pedagogico per la supervisione e le attività formative del personale, nonché per le attività di raccordo con la rete dei servizi comunali.
- 3. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese per le utenze, per le quali si procederà ad una verifica congiunta dei relativi contatori per il funzionamento del nido: energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, nonché le spese relative a tutte le operazioni inerenti la distribuzione ed il consumo del vitto.

4. Sono inoltre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature interne ed esterne, degli spazi esterni, la pulizia e custodia dei locali e delle attrezzature, compreso l'acquisto del materiale occorrente, le eventuali spese di lavanderia, l'approvvigionamento per la colazione e la merenda, ad esclusione del pranzo che rimane a carico dell'ente pubblico, nonché l'acquisto di giochi e materiali vari per le attività didattiche.

5. Il concessionario è tenuto al mantenimento dei locali e degli arredi concessi e risponde di eventuali danni che verranno constatati in contraddittorio tra le parti. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

Art. 12 Locali

1. L'ente pubblico pone a disposizione del concessionario i locali, le attrezzature ed gli arredi necessari di cui all'art.1 del presente capitolato.

2. Il concessionario si rende disponibile ad accollarsi eventuali investimenti per il miglioramento e l'organizzazione degli spazi individuati dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento del servizio, previo assenso della Amministrazione Comunale.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, sul quale verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14 Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, art. 26, comma 3

1. Successivamente all'aggiudicazione il contraente dovrà ottemperare a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza.

CAPO V - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Art. 15 Oneri inerenti il servizio

1. Sono a carico dell'Ente pubblico i costi inerenti la manutenzione straordinaria dell'immobile messo a disposizione per l'effettuazione del servizio di cui trattasi, nonché l'erogazione del prezzo di cui all'art. 3 del presente capitolato necessario al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

2. L'Ente pubblico fornisce inoltre i pasti necessari all'utenza convenzionata e a quella privata, secondo le modalità stabilite dal medesimo, nonché al personale educativo del concessionario in servizio al momento del pranzo. Altri pasti richiesti dal concessionario per il proprio personale saranno forniti dall'ente pubblico, dietro corresponsione da parte del concessionario dello stesso importo individuato dall'Amministrazione per la fornitura del pasto ai dipendenti comunali.

CAPO VI - PENALITÀ E CONTROVERSIE

Art. 16 Penalità

1. Nel caso, in cui per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato regolarmente o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dal medesimo, l'amministrazione applicherà al concessionario una penale pari a € 120,00 al giorno, salvo ulteriori danni.

2. Il concessionario deve scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato speciale. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, l'Amministrazione comunale farà pervenire per scritto al concessionario le proprie osservazioni e contestazioni. Se entro 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la società non fornirà una controprova valida e probante a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 120,00 per ogni giorno nel quale sono verificate le inadempienze.

3. Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificassero da parte della società inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, ovvero nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del presente capitolato, l'Amministrazione comunale rescinde il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della società alla determinazione dei danni eventuali sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

4. Nel caso di danni materiali causati ai locali e/o agli arredi e/o alle attrezzature l'accertamento dei medesimi è effettuato in accordo tra le parti e tale constatazione è sufficiente al fine della valutazione del risarcimento.

Art. 17 Clausola conciliativa

1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, è competente il Foro di Siena.

Art. 18 Scioperi

Il contraente è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione e all'utenza.